

**IN BREVE n. 36/2007**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

## **REGIONE CHE VAI, SANITA' CHE TROVI**

**dalla relazione tenuta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona sulla "responsabilità amministrativa del medico" il 22 settembre 2007**

..... In Regione Emilia Romagna tra le vaccinazioni del lattante c'è anche quella pneumococcica, in Lombardia no.

Allora, sperpera la Regione Emilia Romagna con una vaccinazione inutile, oppure risparmia impropriamente la Regione Lombardia non facendo fare una vaccinazione utile alla prevenzione e lucra chiedendo a chi vuole questa vaccinazione 56 euro a dose? .....

## **INPS: CHIARIMENTI SUI CONGEDI PARENTALI e SUL CONGEDO STRAORDINARIO**

L'INPS, con messaggi n. 22912 e 22913/2007, ha fornito chiarimenti circa la fruibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 e del congedo parentale in caso di adozione ex art.36, commi 2 e 3, del D.L.vo n. 151/2001

Queste sono le precisazioni:

- fruibilità da parte di un genitore dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per lo stesso figlio: la risposta è positiva in quanto secondo l'INPS si tratta di due situazioni non tutelabili con lo stesso istituto;
- in caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere usufruito entro i tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare;
- se il minore hanno meno di sei anni, l'indennità pari al 30% della retribuzione, a prescindere dal reddito, per un periodo massimo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei sei anni.

### **DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151**

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”

#### **Articolo 42**

*Riposi e permessi per i figli con handicap grave*

(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4-bis, e 20)

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i

dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

### **Articolo 36**

#### *Adozioni e affidamenti*

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1 è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

**IN ALLEGATO A PARTE INPS Messaggi 22912 e 22913 del 20 settembre 2007 (documento 134 e 135)**

### **CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO**

Secondo il Garante della privacy è sufficiente esporre sul cartellino di riconoscimento del dipendente la foto e un numero o una sigla identificativa.

### **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

#### **XXXI Campionato Europeo di Pallacanestro senior femminile**

Data di emissione il 22 settembre 2007

#### **Sacra di San Michele, Abbazia in Sant'Ambrogio di Torino**

Data di emissione il 29 settembre 2007

#### **Jacopo Barozzi detto il Vignola**

Data di emissione il 1 ottobre 2007

### **DIRIGENTI P.A. - SOSTITUZIONI PAGATE**

Il Tribunale del lavoro di Roma (sentenza 7490/2007 passata in giudicato) ha stabilito che il dirigente Asl che è chiamato a sostituire un collega di pari livello ha diritto alla -retribuzione aggiuntiva- in tutti i casi sia per assenza temporanea del titolare, sia per vacanza del posto in organico, non essendo valida la delibera di incarico che esclude incrementi retributivi.


## DIMISSIONI IN BIANCO

Stop alle dimissioni prefirmate.

Per ovviare alle dimissioni prefirmate, è stata approvata una legge (non ancora pubblicata in GU) che prevede che il lavoratore dipendente che intende dimettersi volontariamente dal lavoro dovrà sottoscrivere un apposito modulo numerato progressivamente e con validità temporale limitata (15 giorni dalla data di emissione – Ministero del lavoro), pena la nullità delle dimissioni.

## ERRORI IN CORSA - SCAMBIO DI PAZIENTI

Contro gli scambi di pazienti sarebbe molto utile il rapporto diretto medico paziente e non mediato dalla struttura con un pool di medici: ciascun medico è responsabile dell'iter diagnostico e delle cure del suo paziente.



## PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

Nel 2006, secondo i dati dell'osservatorio sulle carte di credito Assofin-Crif-Euri-sko, sono aumentati diffusione e utilizzo delle diverse forme di carte di pagamento in Italia.

In particolare, si è avuto un notevole incremento con le carte prepagate.

Le transazioni con bancomat e carte di credito sono cresciute del 5,7%, quelle con bonifici e disposizioni del 2,5%, mentre è calato del 2,7% l'uso degli assegni.

## **AUTOVELOX - VIETATI I SISTEMI ANTIMULTA**

Secondo la Cassazione sez.I civile (sentenza 12150/2007) è sanzionabile l'attivazione di un meccanismo elettronico di rilevazione effettiva dello strumento autovelox in uso. Non ancora definito se l'impiego degli attuali navigatori satellitari abilitati ad avvisare l'automobilista in prossimità di autovelox sia o no un illecito.

Ricordiamo che l'articolo 45/9°bis del codice della strada vieta la commercializzazione, la produzione e l'uso dei sistemi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di velocità utilizzate dagli organi di polizia stradale.

## **CERTIFICAZIONI INAIL**

In base all'accordo INAIL-OOSS Mediche del 6 settembre us., i medici di famiglia (sono fuori i medici che lavorano in strutture del Servizio sanitario nazionale per i quali verrà stipulato un successivo accordo) si sono impegnati a redigere i certificati di infortunio o malattia professionale senza richiesta di onorario al lavoratore perché pagati direttamente dall'ente assicuratore: euro 27,50 per ogni certificato fino a un massimo di tre nell'ambito della prima trattazione, anche se il certificato contempla la franchigia (prognosi sino a tre giorni). Per l'invio on-line spettano ulteriori 5 euro.

Non è previsto alcun compenso per i certificati:

- redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata all'Accordo;
- redatti in modo incompleto;
- redatti in occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in temporanea;
- successivi al terzo;
- successivi alla "presa in carico" del caso da parte dei medici dell'INAIL, a partire dall'espletamento della prima visita medica presso le Strutture INAIL;
- non trasmessi nei termini fissati.

In particolare il nuovo accordo prevede: utilizzo di apposita modulistica, tempestività nella trasmissione del certificato (il medico deve inoltrarla entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita), completezza della certificazione, tempestività della presa in carico dell'Inail dei lavoratori infortunati/ammalati, adempimento della denuncia/segnalazione dei casi nel Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o a esso correlate.

Ricordiamo che ogni medico deve riferire all'Autorità giudiziaria competente (Unità Operativa Tutela Salute Lavoro dove è avvenuto l'infortunio che a sua volta provvederà ad unirli agli atti di indagine già esistenti e a inviare il referto alla Procura) i casi di malattia di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni o/e che presumibilmente daranno luogo ad una lesione perseguibile d'ufficio, nonché, indipendentemente dalla prognosi, quelli dovuti a mancanza del rispetto delle norme di tutela per la prevenzione degli infortuni del lavoratore .

Va tenuto presente che anche in caso di prosecuzione della malattia accertata o dell'infortunio vanno trasmessi i referti.

Per gli infortuni agricoli con prognosi oltre i 3 giorni tutti i medici hanno l'obbligo di inoltrare personalmente la denuncia di infortunio.

L'INAIL, sui compensi liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il 9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005.

I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito, mentre sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.

**IN ALLEGATO A PARTE INAIL circolare 39 del 18 settembre 2007 (documento 136)**  
**Accordo INAIL/Sindacati (documento 137)**  
**Modulo certificato di infortunio (documento 138)**  
**Modulo certificato malattia prof. (documento 139)**

## **IL TFR CONFERITO AI FONDI NON È PIGNORABILE**

**Da Sole 24ore - risposta 3909**

**D** - È pignorabile il Tfr nel caso in cui sia destinato a un fondo di categoria?

**R** – Le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili. Di conseguenza, sia le quote del Tfr sia i contributi personali non sono soggetti a sequestro e pignoramento in caso di insolvenza dell'iscritto nei confronti dei creditori. E ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore abbia in corso una cessione del quinto dello stipendio, la quale non incide peraltro sulla quota annuale del Tfr.

Diverso il discorso per le prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o di capitale, le quali sono pignorabili nei limiti (massimo un quinto) previsti per le pensioni pubbliche (Inps, Inpdap eccetera).

Le stesse regole valgono anche per le anticipazioni chieste per spese sanitarie; mentre quelle per l'acquisto della casa e altri motivi sono pignorabili senza limitazioni.

## **LE NUOVE CAMBIALI**

Nei prossimi giorni prenderà il via la graduale distribuzione, presso tutti i tabaccai autorizzati, delle nuove cambiali, foglietti privi di valore sui quali sarà necessario apporre il contrassegno telematico “marca cambiali” di importo pari all'imposta dovuta, reperibili presso le stesse rivendite.

L'Agenzia ricorda che i vecchi “effetti cambiali”, attualmente in uso, possono ancora essere utilizzati, integrandone, se necessario, il valore con i contrassegni telematici.

La Finanziaria 2007 ha introdotto un limite minimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo, nella misura di 1 euro, ridotto a 0,50 per l'imposta sulle cambiali. Per tale motivo è stato introdotto un limite tecnico che impedisce l'emissione telematica di marche da bollo inferiori a 1 euro e “marche cambiali” inferiori a 0,50 euro. Fanno eccezione solo le marche da bollo da 0,26 e 0,77 euro necessarie per i versamenti dei diritti di copia.

La stessa legge Finanziaria prevede che l'imposta dovuta, in misura proporzionale sulle cambiali, debba essere arrotondata a 0,10 euro, a seconda che si tratti di frazioni sino a 5 o superiori a 5 centesimi di euro.

L'Agenzia comunica però che per l'emissione di contrassegni “marca cambiali” l'arrotondamento dell'importo a 0,10 euro non avviene in maniera automatica. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni, i contribuenti dovranno prestare attenzione nel richiedere al tabaccaio l'emissione dei contrassegni di importo pari all'imposta correttamente calcolata.

Nessun arrotondamento è previsto per l'imposta di bollo da assolversi in misura fissa.

## **FINANZIARIA e ONAOSI**

Riportiamo l'articolo 29 del testo del decreto legge all'esame del Governo riguardante "Misure urgenti di finanza pubblica" (futura Finanziaria 2008) che stabilisce le nuove quote di contribuzione dei sanitari dipendenti pubblici (sono esclusi gli altri sanitari fatte salve eventuali iscrizioni volontarie):

### ARTICOLO 29

#### Contributi Onaosi

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione Onaosi da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 numero 509, il consiglio di amministrazione della Fondazione fissa la misura del contributo obbligatorio tenendo conto dei criteri dell'equilibrio della gestione, rapportandone l'entità a una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione Ondosi nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

## **MEDICI DANESI IN SICILIA PER LA DIETA MEDITERRANEA**

Sono ritornati in Sicilia i medici danesi in 34 per apprendere i segreti della dieta mediterranea.

L'obiettivo sarebbe quello di far conoscere e provare ai professionisti della salute gli ingredienti giusti per un mangiare sano.

## **ATTIVITA' MEDICA - RISCOSSIONE ACCENTRATA ANCHE NELLE ONLUS**

La concessione in uso, a qualsiasi titolo, di locali attrezzati per l'esercizio di attività mediche o paramediche e l'organizzazione di servizi ad essa funzionali, fa scattare l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi (articolo 1 comma 38 Finanziaria 2007)

Anche le associazioni di volontariato che all'interno dei propri locali riservano stanze per lo svolgimento dell'attività liberoprofessionale da parte di medici sono soggette a tale obbligo:

incassare il compenso in nome e per conto del medico liberoprofessionista e riversarlo contestualmente, previa registrazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie o in apposito registro.

Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 270/E del 28 settembre 2007 che richiama la Circolare 13/E del 15 marzo 2007.

**IN ALLEGATO A PARTE AG. ENTRATE Circolare 15 marzo 2007 n.13/E (documento 140)  
AG. ENTRATE Risoluzione 27 sett. 2007 n.270 (documento 141)**